

Allegato A - disciplinare

COMUNE DI AMARONI
PROVINCIA DI CATANZARO

**DISCIPLINARE PER LA
CONCESSIONE DEL BUONO
SPESA DI CUI AL DL N. 154 DEL
23/11/2020 Art. 2**

Art. 1 – Oggetto

Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa precedentemente trattati dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, adottata al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa dell'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19. così come richiama espressamente l'articolo 2 del D.L. 23 novembre 2020, n. 154 – cosiddetto “Ristori Ter” recante “Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (*per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020*).

Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per “generi di prima necessità” i prodotti alimentari, farmaceutici, per l'igiene della casa e della persona;
- b) per “soggetti beneficiari”, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente disciplinare;
- c) per “buono spesa,” il titolo spendibile negli esercizi commerciali aderenti e ubicati nel Comune di AMARONI , il cui elenco sarà pubblicato sul sito istituzionale dell' Ente.

Art. 3 – Importo del buono spesa

1. Il buono spesa è *una tantum*; l'importo è determinato dalla ripartizione delle risorse fra i nuclei familiari aventi diritto, proporzionalmente al numero dei componenti lo stesso nucleo, con la previsione di un tetto massimo che sarà determinato sulla base delle risorse disponibili e del numero di domande pervenute e comunque non superiore a euro 500,00. L'importo per singolo Comune s'intende quello assegnato dal DECRETO LEGGE 23 novembre 2020, n. 154 art.2.

Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari

1. I beneficiari sono individuati dall' Ufficio Servizi Sociali dell' Ente sulla base dei principi definiti precedentemente dall'OCDPC n. 658 del 29/03/2020, così come richiamata espressamente dal DL 154/2020 e, pertanto, tenendo conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID 19-, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.
2. Più precisamente, ai fini dell'assegnazione dei buoni spesa, si terrà conto:
 - a) delle istanze di parte dei residenti che si trovino a non avere risorse economiche **sufficienti per provvedere** all'acquisto di generi di prima necessità. A tal fine viene

predisposto specifico avviso secondo lo schema di cui all' *allegato B* e il relativo elenco dei soggetti beneficiari.

b) di eventuali segnalazioni da parte dell' Ufficio Servizi Sociali dell' Ente circa la sussistenza di motivate ragioni per la concessione del buono spesa **ad alcuni nuclei familiari**.

Art. 5 – Requisiti per l'accesso

Possono presentare domanda per l'erogazione del bonus spesa i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) Limiti reddituali:

1. Per i nuclei familiari con 1 componente reddito mensile totale non superiore ad euro 400,00;
2. Per i nuclei familiari con 2 componente reddito mensile totale non superiore ad euro 500,00;
3. Per i nuclei familiari con 3 componenti reddito mensile totale non superiore a euro 600,00;
4. Per i nuclei familiari con 4 o più componenti reddito mensile totale non superiore a euro 700,00.

b) Disponibilità finanziarie:

Disponibilità finanziarie familiari, all'atto della presentazione della domanda, su conti correnti bancari e/o postali oppure su libretti postali, immediatamente liquidabili alla data del presente avviso pubblico, non superiori a euro **5.000,00**.

A tal fine viene predisposto specifico **avviso** secondo lo schema di cui all' *allegato B*.

Le istanze per l'assegnazione del bonus spesa, sull'apposito modello di autodichiarazione predisposto dall'Ente, dovranno pervenire preferibilmente all'indirizzo di posta elettronica protocollo@comunediamaroni.it o a mani all' Ufficio Protocollo del Comune entro le ore **10:00 del 17 dicembre 2020**.

Art. 6 – Procedura per la concessione del buono spesa

1. Il Responsabile dell'Area Economica-finanziaria-amministrativa del Comune di Amaroni provvede alla pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle istanze da parte di singoli cittadini, predispone l'elenco delle richieste ammesse, sulla base dei criteri stabiliti nell'avviso e delle dichiarazioni contenute nella domanda, i cui schemi sono approvati dall' Ente.
2. L'elenco dei beneficiari di cui al precedente punto 1 del presente articolo è approvato con decreto sindacale, sulla base dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento.

Art. 6 – Pubblicazione esercizi commerciali

1. L'elenco degli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa è pubblicato sul sito internet del comune.

Art. 7 – Verifiche dichiarazioni

1. L'Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al recupero delle somme erogate, qualora non spettanti, inoltrando denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

Art. 8 – Rapporti con gli esercizi commerciali

1. Il Comune acquisisce la disponibilità degli esercizi commerciali ad aderire all'iniziativa "buoni spesa una tantum", formalizzando apposito rapporto in deroga al d.lgs. 50/2016.
2. I rapporti tra Comune, utente ed esercizio commerciale sono improntati alla massima semplificazione e tutela della salute al fine di ridurre i tempi di erogazione ed il rischio di contagio, con la previsione del rilascio dei buoni cartacei/voucher multiuso agli utenti per la successiva consegna all'esercente commerciale.

Art. 9 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza

1. Il responsabile del servizio è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

2. I dati relativi al presente procedimento sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.

Art. 10 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.

2. Il presente disciplinare entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione.